



Ufficio stampa

Rassegna stampa

giovedì 5 settembre 2013

La Repubblica Bologna

La città dello Zecchino
05/09/13 *Cultura e turismo* 3

Il Sole 24 Ore

Pagati 7,2 miliardi alle imprese
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 5

La prima casa «archivia» l'Imu
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 6

Coop «indivise» senza imposta
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 7

L'housing sociale guarda al 2014
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 8

Abitazione principale, esenzione al via
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 9

Ai militari un beneficio ampio
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 10

Lusso e comodati di nuovo alla cassa
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 11

Sconti sulle case in affitto legati alle scelte dei sindaci
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 13

Imprese con doppio rincaro
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 14

L'agricoltura «insegue» le regole della prima casa
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 15

Il fabbricato invenduto non paga
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 16

Nei Comuni piani anti-dissesto da rifare
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 17

Nella «Pa» nessun limite per i disabili
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 18

Italia Oggi

Nella p.a. si dovrebbe entrare per concorso
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 19

Piano casa, 200 mln in 4 fondi
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 20

Le agevolazioni Tares a spese del comune
05/09/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente* 21

Stabilizzazioni, la via è stretta
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 22

Boccata d'ossigeno alle aziende
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 24

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013
05/09/13 *Pubblica amministrazione* 26

Da domani i tre giorni dell'Antoniano consacrati ai bambini: visite speciali ai musei e alle "case" dei libri, caccia al tesoro in Piazza e tornei in Montagnola



La città dello Zecchino

Dall'opera di Verdi al gelato, l'importante è giocare

VIETATO AI MAGGIORI

Domani inizia
La Città dello
Zecchino,
l'iniziativa
dell'
Antoniano
dedicata ai
bambini



SABRINA CAMONCHIA

Una città a misura di bambino, dove l'unica regola è imparare giocando. Con visite guidate nei musei, con spettacoli lungo le strade dell'ex ghetto ebraico, con una caccia al tesoro in Piazza Maggiore e con attività sportive alla Montagnola. Saranno tre giorni intensi quelli che cominceranno domani, fino a domenica, per l'ottava edizione de «La città dello Zecchino», la manifestazione ideata dall'Antoniano, promossa insieme al Comune e sostenuta, fra gli altri, da Unicredit e Ascom. Laboratori, giochi, incontri, favole: i protagonisti qui sono i bim-

bi, quegli stessi che in tanti anni hanno animato il Piccolo Coro Mariele Ventre che a ottobre spegnerà cinquanta candeline.

Ogni giorno un tema. Si comincia domani andando alla scoperta del patrimonio museale cittadino. Dieci percorsi che coinvolgono una ventina di spazi, dal Medievale all'Archeologico, dal Museo di Palazzo Pepoli a quelli di Antropologia, Zoologia e Geologia. Seguendo la traccia «Tra immagini e parole» i bambini si aggireranno fra le volte della Salaborsa, della libreria Stoppani e fra le radio del Museo Pelagalli. Sulle orme delle celebrazioni verdiane, la visita «Il suono della modernità» fra il Museo della Musica di strada Maggiore e quello del Risorgimento. Trasferita ad

Anzola per più golosi che vorranno carpire i segreti dei maestri gelatai della Carpigiani. Sempre domani, l'Antoniano aprirà mostrando le attività di danza, musica e teatro che segneranno la prossima stagione. Il tour guidato in via Guinizelli si concluderà alle 16 con lo spettacolo «Pierino e il lupo» di Fondazione Aida.

Sabato le attività de «La città dello Zecchino» intrecciano i T-Days e «le strade pedonalizzate - dice Alessandro Caspoli, direttore dell'Antoniano - diventeranno così scenario per la nostra iniziativa». Se fin dal mattino alcuni stand animeranno con laboratori Piazza Maggiore, dalle 15 comincerà la caccia al tesoro dal titolo «A caccia di note per Bologna». Oltre 500 tra bambini e adulti, divisi in 25 squa-

dre, si sfideranno attraverso una serie di tappe sparse per Bologna: il filo conduttore è la musica. Ritorno sul Crescentone verso le 18 quando sulle note della hit dello Zecchino «Un cocodrillo come fa» sarà inscenato un flash mob per grandi e piccini. Dalle 18.30 al via nel ghetto le iniziative proposte dai negozi aperti fino alle 21.30.

L'ultimo giorno è il più movimentato con le attività organizzate dal Centro sportivo italiano alla Montagnola: dalle 10 pesca sportiva, tree climbing, atletica, mountain bike e arti marziali. Il finale, alle 18, è affidato al concerto de Le Verdi Note guidato da Stefano Nanni. Tutto è gratuito, basta prenotare: www.cittadellozecchino.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Debiti Pa. Il totale delle somme da ripagare entro l'anno è di 27 miliardi

Pagati 7,2 miliardi alle imprese

14

ROMA

■ A imprese e professionisti, finora, è arrivato il 36% delle risorse stanziare per il 2013 dal decreto 35 "sblocca debiti". Lo certifica l'ultimo monitoraggio dell'Economia, aggiornato al 4 settembre, dal quale emerge comunque ancora il ritardo delle Regioni nello smaltimento degli arretrati sanitari. I debiti commerciali della Pa già pagati ai creditori sono 7,2 miliardi, poco più di un terzo dei 17,9 miliardi già resi disponibili agli enti debitori sui 20 miliardi previsti dal Dl. Va anche detto che il decreto Imu ha incrementato la dote con 7,2 miliardi (destinati a diventare 10) per i pagamenti 2013. La nuova dote si presenta di 47 miliardi per il 2013-2014, di cui 27 quest'anno e 20 nel 2014.

Il bilancio provvisorio comunicato dall'Economia è stato letto come un risultato deludente dal Pdl, con il capogruppo alla Camera Renato Brunetta che si attendeva un diverso «effetto shock per l'economia». Diverso il giudizio dell'associazione costruttori (Ance) secondo la quale il decreto

sta funzionando. Va sottolineato semmai, a parere dell'Ance, che i perduranti vincoli del Patto di stabilità interno faranno sì che l'anticipo al 2013 di ulteriori 7,2 miliardi riguarderà solo marginalmente i crediti vantati dalle imprese di costruzioni.

Ad ogni modo, rispetto al precedente monitoraggio (6 agosto), i pagamenti effettivi ai creditori sono aumentati di 2,2 miliardi. Le percentuali sul totale a disposizione delle amministrazioni debentrici, comunque, sono molto varie. Partiamo dallo Stato: sono stati pagati 2,6 miliardi su 3, in gran parte (2,5 miliardi) si tratta di incrementi di rimborsi fiscali e per soli 113 milioni di pagamenti di debiti fuori bilancio dei ministeri. Molto frammentata la situazione di Regioni e Province. I pagamenti (1 miliardo e 389 milioni su 8,3 disponibili) sono legati quasi esclusivamente a debiti non sanitari, anche se sui pagamenti delle Asl la verifica dei dati è ancora in corso. Tra le regioni in testa per pagamenti, il Lazio (927,6 milioni) e il Piemonte (387,3 milioni). Per i debiti sani-

CON VAN ROMPUY

Marcegaglia: niente ripresa senza riforme

■ «L'Italia rimane indietro sulla strada della ripresa perché ha fatto politiche di austerità molto forti ma non accompagnate da riforme». La presidente di BusinessEurope, Emma Marcegaglia, parla a margine dell'incontro a Bruxelles con il presidente Ue Herman Van Rompuy: «Abbiamo aumentato le tasse su tutto, abbiamo fatto la riforma delle pensioni seriamente, ma su altri punti come burocrazia, liberalizzazioni, privatizzazioni, spesa pubblica non abbiamo fatto quasi niente». Per «il governo - ha aggiunto Marcegaglia - è il momento di agire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tari la situazione è decisamente più complessa. Le Regioni, complessivamente, hanno a disposizione 4,2 miliardi per pagare, ma non tutte hanno sottoscritto i contratti con il ministero dell'Economia necessari a completare le operazioni. La Sardegna non ha presentato documentazione, nel caso della Sicilia gli atti regionali risultano in corso di elaborazione.

Per quanto riguarda i Comuni, i dati raccolti dal ministero segnalano un elevato stato di avanzamento per le risorse derivanti da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti: pagati 1,37 miliardi su 1,57 miliardi. Nel caso degli spazi finanziari liberati sul Patto di stabilità, invece, il monitoraggio, per ragioni di tempi, è al momento parziale: l'Ance ha fornito un censimento basato su un campione di Comuni che hanno a disposizione 1,1 miliardi sui 3,83 miliardi complessivamente liberati per i sindaci. Il campione segnala pagamenti per 865 milioni, circa il 78 per cento.

C. Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco e immobili. Nell'intervento del Governo misure anche per agricoltori, abitazioni popolari, alloggi dei militari e fabbricati destinati alla ricerca scientifica

La prima casa «archivia» l'Imu

Abolito l'acconto sospeso a giugno - Con la legge di stabilità sarà prevista la cancellazione del saldo

Gianni Trovati

MILANO

A strappi. Il cantiere dell'Imu, aperto ormai da quasi due anni, ha assunto in maniera ormai strutturale questo modo di procedere, e il suo andamento sincopato si è accentuato con le ultime mosse. La latitanza ormai cronica di risorse certe per finanziare le decisioni ha spinto il Governo verso la politica dei piccoli passi, utile anche per tenere l'Imu fra le "incompiute" che hanno bisogno di essere completate e quindi scongiurano l'apertura di una crisi. Questa strategia, la cui efficacia politica è ancora da dimostrare sul campo, alimenta il caos di annunci, retromarcie, soluzioni a metà che riguardano un po' tutte le tipologie di immobili, e

LE ALTRE NOVITÀ

Esenzione dal saldo per gli immobili-merce Per quelli del non profit impegnato nella ricerca niente imposta dal 2014

rendono incerte le prospettive dei proprietari. Proviamo a fare ordine.

Abitazioni principali

Su questo tema, il decreto legge 102/2013 approvato la scorsa settimana rappresenta il secondo capitolo del decreto 54/2013 di maggio, con cui era stato sospeso l'acconto Imu in scadenza il 16 giugno. Quell'acconto viene ora cancellato definitivamente, stabilendo che «non è più dovuto», per cui salta l'appuntamento alla cassa che era stato fissato al 16 settembre dal primo decreto nel caso non ci fosse stato l'intervento successivo. La cancellazione del saldo, secondo gli annunci, arriverà invece in autunno, con un decreto parallelo alla legge di stabilità.

L'addio alla prima rata Imu riguarda tutte le «abitazioni principali» indicate dalla disciplina Imu, che per individuare questa tipologia richiede in generale la coincidenza nell'immobile di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario e del suo nucleo familiare, con l'eccezione delle case che il Fisco considera «di lusso». Si tratta dei 74mila immobili accatastati nelle categorie A/1 («abitazioni signorili»), A/8 («ville») e

A/9 («castelli e palazzi storici»); i proprietari di questi immobili hanno già dovuto pagare la prima rata a giugno, perché il Dl 54/2013 li aveva esclusi dalla sospensione, e dovranno versare il saldo a dicembre.

Le categorie «affini»

Le regole per le abitazioni principali interessano anche gli immobili assimilati dai Comuni, come accade per le case di anziani lungodegenti o di cittadini residenti all'estero (ma occorre guardare le decisioni di ogni sindaco), e due categorie di immobili "sociali": si tratta degli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa, nei quali l'assegnatario ha stabilito la propria abitazione principale, e degli appartamenti degli Iacp, purché siano «regolarmente assegnati». Una previsione, questa, che interessa istituti e Comuni. Per l'housing sociale vero e proprio, cioè quello indicato dal Dm delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, l'esenzione scatterà invece dal 2014. Sanato il problema dei militari che risiedono in caserma, e che si vedono esentare (dal saldo ma non dall'acconto, come precisa la relazione tecnica) l'unico immobile di proprietà in cui non hanno né dimora né residenza, con una previsione che però permette anche di evitare l'Imu sulla casa di vacanza se il militare non ha altre proprietà.

Agricoltura

Il doppio passaggio sospensione-abolizione dell'acconto previsto per le abitazioni principali riguarda anche i fabbricati e i terreni agricoli, che erano stati imbarcati già dal Dl 54/2013 del maggio scorso. Anche in questo caso un chiarimento importante arriva dalla relazione tecnica, che mostra come nelle intenzioni del Governo la prima rata viene abolita solo per i fabbricati strumentali all'attività agricola, e non per tutti: la norma, però, non presenta altrettanta chiarezza.

Attività economiche

Per le attività imprenditoriali diverse dall'agricoltura, le soddisfazioni riservate dal nuovo decreto sono molto esili. La deducibilità dall'Ires e dall'Irpef del 50% dell'Imu pagata su capannoni, alberghi e altri immobili strumentali era stata esplicitamente annunciata dal decreto di maggio, era stata inserita nelle prime versioni del nuovo provvedimento ma ne è uscita prima dell'approdo in «Gazzetta Ufficiale» per problemi di copertura.

Al momento, quindi, lo sconto retrocede alla condizione di annuncio, che secondo esponenti del Governo e della maggioranza dovrebbe essere tradotto in pratica dal decreto fiscale collegato alla legge di stabilità: lo stesso che dovrebbe cancellare anche il saldo sulle abitazioni principali.

Per il momento, le notizie positive sono due: la cancellazione dell'Imu sugli immobili-merce, cioè i fabbricati costruiti ma rimasti invenduti, e sugli immobili di Onlus utilizzati per attività di ricerca, sanando i buchi di un elenco (quello scritto all'articolo 7, comma 1, lettera i del decreto legislativo 504/1992) che si preoccupava dello sport amatoriale ma non per esempio di chi è a caccia di soluzioni per curare le malattie rare. Entrambe le regole, però, si applicheranno solo dal 2014, per cui per quest'anno non cambia nulla.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le altre categorie. Interessati 40mila alloggi

Coop «indivise» senza imposta

Stop alla prima rata Imu 2013 anche per i 40mila alloggi costruiti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che il Dl 102/2013 ha totalmente equiparato all'abitazione principale. Diversamente dalle cooperative a proprietà divisa, dove ciascun socio diviene soggetto passivo con l'assegnazione dell'alloggio, nelle cooperative edilizie a proprietà indivisa l'assegnatario diventa soggetto passivo solo al momento della compravendita. Permane quindi la soggettività passiva

in capo alla cooperativa fino alla stipula del contratto di compravendita (Cassazione decisione n. 654/2007 e Mef risoluzione 5/DF/2007).

Il Dl 201/2011 ha previsto la detrazione di 200 euro per ogni unità immobiliare adibita a prima casa dall'assegnatario, agevolazione che il Dl 102/2013 ha trasformato in assimilazione *tout court* all'abitazione principale. La novità scatta formalmente dal saldo 2013, ma copre tutto l'anno perché la prima rata è stata già cancellata

dall'articolo 1 del Dl 102. Per le 800.000 case popolari (alloggi Iacp, eccetera) è stata invece confermata la sola detrazione di 200 euro, ma di fatto saranno anch'esse escluse dal pagamento 2013 sia per via dello stop alla prima rata (disposta dal Dl 102) e della futura abolizione della seconda rata (prevista con il decreto di metà ottobre), sia perché si tratta di alloggi a bassa rendita che difficilmente superano la soglia della detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop «ritardato». Nessuna novità per quest'anno

L'housing sociale guarda al 2014

■ L'articolo 2 comma 4 del Dl 102/2013 equipara all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008. Si tratta di alloggi realizzati da operatori pubblici e privati, finanziati con contributi o altre forme di agevolazioni pubbliche, destinati alle fasce di popolazione svantaggiate che non hanno la possibilità di pagare l'affitto con i prezzi del libero mercato. Gli alloggi in

questione svolgono quindi un'importante funzione di interesse generale e sociale in quanto riducono il disagio abitativo di molti nuclei familiari.

L'assimilazione alla prima casa e la conseguente esenzione degli alloggi sociali scatta comunque dal 1° gennaio 2014, quando peraltro l'Imu non dovrebbe più esserci in quanto si prevede la sostituzione con la nuova service tax. L'intervento sull'housing sociale dovrebbe comunque andare incontro a tutte quelle fami-

glie che vivono in condizioni di emergenza abitativa, spesso indotte a utilizzare edifici aventi altre destinazioni d'uso o strutture non adatte o degradate. Non solo. Questa misura, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe creare un effetto incentivante all'attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di incrementare l'offerta abitativa, con conseguenti, importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abitazione principale, esenzione al via

Per la cancellazione del prelievo necessaria la coincidenza fra residenza e dimora abituale

PAGINA A CURA DI

Giuseppe Debenedetto

Il Dl 102/13 ha definitivamente abolito il pagamento della prima rata Imu 2013 per tutte le fattispecie «sospese» dal Dl 54/13. Tra queste spiccano - sia per numero che per entità di gettito - le abitazioni principali, con la sola eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (immobili storici).

Tuttavia quella del Dl 102 non è un'esenzione, ma solo la cancellazione della prima rata. Per la seconda si dovrà attendere l'adozione di un altro decreto-legge, previsto per la metà di ottobre contestualmente alla legge di stabilità 2014.

Per capire se l'immobile è escluso dal pagamento dell'acconto Imu 2013 (e prossimamente anche del saldo), occorre rifarsi alla disciplina introdotta dall'articolo 13 del Dl 201/2011, che ha ristretto la nozione di abitazione principale. In primo luogo la «dimora abituale» e la «residenza anagrafica» devono coincidere, mentre con l'Ici era sufficiente dimostrare la residenza effettiva, fornendo diverse prove (come l'allaccio alle utenze). Poi è necessaria la coabitazione del soggetto passivo e del suo nucleo familiare, disposizione che in realtà presta il fianco a diverse interpretazioni: da una parte quella più rigorosa, di matrice giurisprudenziale (Cassazione 14389/10), che attribuisce rilevanza decisiva alla convivenza familiare; dall'altra quella meno formalistica, che configura l'abitazione

principale anche se il nucleo familiare risiede in immobili ubicati in Comuni diversi, giustificabile per esempio da esigenze lavorative (Ministero circolare 3/DF/12). Deve inoltre trattarsi di unica unità immobiliare, quindi non è più applicabile il consolidato orientamento della Cassazione (decisioni 25902/08, 3397/10, 20567/11) favorevole al regime agevolato dell'abitazione principale anche in caso di unità immobiliari contigue, censite in Catasto separatamente.

Lo stesso trattamento per la

VARIABILI LOCALI

Per gli immobili di anziani lungodegenti e per i residenti all'estero occorre fare riferimento alle assimilazioni comunali

prima casa si applica anche alle pertinenze, limitatamente però a un'unità immobiliare per categoria (C/2, magazzini; C/6, rimesse e garage; C/7, tettoie). Si tratta di un'altra restrizione prevista dall'Imu, che sottrae ai comuni qualsiasi possibilità di intervento attraverso il potere regolamentare.

È assimilato alla prima casa anche l'appartamento assegnato al coniuge separato, per il quale la disciplina sull'Imu ha introdotto uno speciale diritto di abitazione, che si aggiunge a quello già previsto dal codice civile (tra cui l'articolo 540, per il coniuge superstite, sulla casa familiare del defunto o in comu-

nione). Tuttavia nel caso di immobile di proprietà dei suoceri, concesso alla famiglia in comodato o in locazione, l'Imu andrebbe pagata con l'aliquota delle seconde case, non essendo di proprietà del coniuge non assegnatario (nota Ifel del 10 maggio 2013). Il ministero offre comunque una lettura più estensiva, ammettendo la possibilità di configurare il diritto di abitazione anche nei casi di immobile concesso in comodato al nucleo familiare (risoluzione Mef 5/2013).

Esistono poi tutte quelle situazioni di confine tra abitazione principale e seconda casa, tra cui gli immobili degli anziani o disabili ricoverati in strutture di lungodegenza o degli italiani residenti all'estero (cittadini Aire), che i Comuni possono assimilare all'abitazione principale, rendendo così applicabile il regime agevolato. Gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli analoghi enti di edilizia residenziale pubblica (Ater, Aler, eccetera) usufruiscono invece della sola detrazione di 200 euro, con aliquota ordinaria eventualmente riducibile dai Comuni.

Il Dl 102/13 ha peraltro introdotto altre fattispecie di assimilazione "automatica" alla prima casa, come gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le case del personale del comparto sicurezza (forme armate, polizia, vigili del fuoco e prefettizi) e gli alloggi destinati alle fasce di popolazione svantaggiate (housing sociale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forze armate. Non serve residenza e dimora

Ai militari un beneficio ampio

✻ L'articolo 2 comma 5 del Dl 102/2013 stabilisce che per le case degli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e ai funzionari di prefettura non è più richiesto il requisito di dimora e residenza perché siano considerate abitazioni principali. Si tratta di una deroga al principio generale - introdotto dal Dl 201/2011 - della necessaria coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, che non consente peraltro di fornire alcuna prova contraria. Viene così ri-

solta la questione del personale del comparto sicurezza, che per ragioni di ufficio è costretto a risiedere nel luogo dove presta servizio (ad esempio in caserma) e non nel Comune dove è situato l'immobile di proprietà. Orasi potrà prescindere dalla residenza anagrafica e usufruire comunque delle agevolazioni previste per la prima casa: è sufficiente che l'immobile sia di proprietà del personale indicato dalla norma e che non sia locato. La novella non richiede invece alcu-

na giustificazione sulle ragioni di servizio che impongono una residenza diversa dalla dimora, aprendo così la strada a possibili abusi del diritto.

Il beneficio decorre comunque dalla seconda rata 2013, come si evince dalla copertura finanziaria indicata nella relazione tecnica allegata al Dl 102/13 (5 milioni di euro per il 2013 e 10 milioni per il 2014). Non sarà quindi possibile chiedere il rimborso dell'acconto di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lusso e comodati di nuovo alla cassa

La cancellazione della prima rata non vale per le categorie che non erano state toccate dal Dl di maggio

PAGINA A CURA DI
Luigi Lovecchio

■ L'Imu chiama alla cassa per il saldo di dicembre le abitazioni di lusso, che non sono state risparmiate neppure dall'acconto. Per tali si intendono le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Nonostante il riferimento alla sola modalità di accatastamento possa rivelarsi in concreto fonte di sperequazioni, esso rimane un elemento determinante ai fini del pagamento. È noto infatti che mentre per i vecchi accatastamenti la qualifica di abitazione signorile si concedeva con una certa facilità, per le nuove case, attraverso accorgimenti tecnici, si riesce a scongiurare agevolmente il rischio. Resta ovviamente la possibilità per il contribuente che ritenga incongruo il classamento eseguito dall'Ufficio del Territorio di correggere gli atti catastali, attraverso la procedura Docfa, avvalendosi di un tecnico abilitato. La correzione ha tuttavia efficacia dalla data della messa in atto, salvo che non si tratti di un errore riconosciuto dall'ufficio. Quest'ultimo ha il potere di correggere entro dodici mesi la rendita derivante dal Docfa, con effetto retroattivo.

Sono tenuti al pagamento dell'Imu anche le fattispecie che, in vigenza dell'Ici, erano assimilate all'abitazione principale e ora non lo sono più. L'esempio più emblematico è il comodato gratuito a parenti che, con delibera comunale,

era equiparato all'abitazione principale. Nell'Imu, il comodato a parenti non dà diritto ad alcuna agevolazione e non può mai essere assimilato all'abitazione principale neppure da una delibera locale.

Non è del tutto chiara la posizione degli immobili non locati appartenenti al personale delle Forze armate e agli altri soggetti indicati nell'articolo 2, D.L. n. 102/13. In forza di quest'ultima disposizione, per tali immobili la qualificazione come abitazione principale non richiede né

L'OPPOSIZIONE

L'accatastamento nelle categorie non esenti può essere contestato ma la correzione non è retroattiva

la dimora abituale né la residenza anagrafica. Poiché non è previsto che si tratti dell'unica unità immobiliare posseduta, i soggetti interessati possono scegliere a quale casa applicare le agevolazioni di legge. Nel testo della norma citata non vi è traccia di espressioni che possano far propendere per la portata interpretativa della stessa. Ne dovrebbe derivare che l'equiparazione all'abitazione principale opera dal 31 agosto, data di entrata in vigore del DL 102/2013.

Occorre poi esaminare le delibere comunali adottate per il 2013 per verificare se il Comune ha disposto le assimilazioni facoltative di legge, qualora

non lo abbia già fatto nel 2012.

Le ipotesi in esame riguardano gli immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero. Il comune ha tempo sino al 30 novembre per provvedere. Qualora l'assimilazione non sia deliberata, il pagamento dell'Imu di dicembre, come pure quella di giugno, resta dovuta.

Se invece la delibera è adottata, ad esempio, nel corso del mese di ottobre, la stessa ha efficacia comunque dal primo gennaio 2013. La conseguenza è che il saldo non sarà dovuto e che il contribuente vanta un credito d'imposta pari alla rata versata a giugno che potrà essere chiesto a rimborso oppure scomputato dal tributo dovuto per eventuali altri immobili posseduti.

Le regole per il pagamento dell'imposta per l'abitazione principale prevedono che l'aliquota di base sia pari allo 0,4%, che il comune può elevare sino allo 0,6% oppure ridurre sino allo 0,2%. Non è escluso che il comune adotti aliquote differenziate in funzione delle categorie catastali delle abitazioni, anche se, trattandosi comunque di case "di lusso", è difficile che ciò accada.

La detrazione base è pari a 200 euro che non si attribuisce per quote di possesso ma per numero di comproprietari che dimorano e risiedono nell'immobile. L'importo può essere elevato dai Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imposta per categoria

Stima del gettito fornito da ogni tipologia di immobile in base ai dati del Catasto e alle aliquote medie applicate nel 2012

	Numero	Imponibile medio in €	Imposta totale	
			in milioni di €	in % sul totale
ABITAZIONI DI LUSO 	73.723	498.703	163	0,8
SECONDE CASE 	14.050.498	79.140	10.375	50,3
UFFICI E STUDI 	643.887	192.415	1.156	5,6
LABORATORI E SPORT 	649.740	78.629	477	2,3
NEGOZI 	1.939.786	97.129	1.758	8,5
CAPANNONI 	1.388.511	492.869	6.385	31,0
BANCHE 	20.786	1.501.405	291	1,4

* Il calcolo tiene conto della rivalutazione dell'imponibile prevista da quest'anno

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore sui dati forniti al Parlamento dal ministero dell'Economia

Le altre categorie. Aree edificabili sempre soggette all'imposta

Sconti sulle case in affitto legati alle scelte dei sindaci

Nulla è cambiato, almeno per il 2013, con riferimento alle seconde case, agli immobili dati in locazione e agli immobili diversi dalle abitazioni. Per questi infatti l'Imu resta dovuta con le regole ordinarie. In proposito, si ricorda che l'aliquota ordinaria è pari allo 0,76%, che il comune può variare da un minimo dello 0,46% a un massimo dell'1,06 per cento. Per gli immobili locati, l'articolo 13 del Dl 201/2011 prevede la facoltà dei Comuni di scendere con l'aliquota sino allo 0,4 per cento. Si tratta di una facoltà che il Comune può esercitare in modo differenziato, anche limitatamente a alcune tipologie di locazioni, quali ad esempio quelle a canone concordato. Per il 2013, il fatto che sia stata abrogata la quota d'imposta statale pari alla metà dell'aliquota base dovrebbe in teoria promuovere l'adozione di aliquote agevolate. Sono ugualmente soggetti a imposta gli immobili di categoria C, quali ad esempio i negozi (categoria C/1), i depositi (C/2) e i laboratori (C/3).

Nonostante le richieste degli operatori, nessuna novità si registra neppure con riferimento alle aree edificabili. In questo com-

parto pesa soprattutto la nozione ampia di area edificabile vigente nell'ordinamento. È tale infatti qualunque suolo così qualificato dallo strumento urbanistico generale, anche solo adottato dal comune. Ne deriva che non rilevano le effettive possibilità di sfruttamento edificatorio del bene ma la sola teorica facoltà di edificazione. In pratica, que-

LE VARIABILI

L'abolizione della quota statale sulle abitazioni potrebbe favorire le agevolazioni locali ma pesa lo stato dei conti

sto significa che è considerato suolo fabbricabile anche l'area dove in concreto non è ancora possibile costruire nulla, per mancanza, ad esempio, dello strumento urbanistico attuativo. Le effettive potenzialità edificatorie incidono invece sul valore dell'area, che è rappresentato dal valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno. Va inoltre ricordato che il contribuente ha il diritto di presentare un'istanza

al Comune, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, per chiedere se l'area abbia o meno destinazione edificatoria. A questo riguardo, si ricorda che i comuni hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di determinare dei valori di orientamento per i contribuenti. In tale eventualità, il contribuente che si adegua ai suddetti valori è al riparo da successivi accertamenti dell'ufficio tributi. Resta tuttavia inteso che se il soggetto passivo ritiene eccessivi i valori deliberati egli può distaccarsene, magari avvalendosi di una perizia di parte. Diverso è il caso dei valori determinati con delibera di Giunta a fini di orientamento dell'attività di controllo degli uffici. In questo caso, i contribuenti non possono riporre un vero e proprio affidamento su tali importi.

Occorre ricordare che, ai fini Imu, si paga come area edificabile anche l'area di sedime di un fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria nonché l'area dove si svolgono in concreto i lavori di costruzione, anche in difformità dagli strumenti urbanistici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese con doppio rincaro

Solo promessa per il 2014 la deducibilità Imu dalle imposte dirette

Pasquale Mirto

■ Nel Dl 102/2013 approvato sabato in «Gazzetta Ufficiale» è stato depennato l'articolo che prevedeva la deducibilità Imu ai fini delle imposte sui redditi. Stessasorte per il (collegato) articolo che prevedeva la reintroduzione, seppur parziale, della tassazione del reddito figurativo relativo agli immobili sfitti in Irpef, che nelle ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili predisposte dal ministero dell'Economia doveva servire proprio a finanziare la deducibilità per le imprese.

L'articolo non approvato in Gazzetta prevedeva la deducibilità Imu ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 50 per cento, mentre era espressamente prevista l'indeducibilità ai fini dell'Irap. Era poi prevista che la deducibilità avesse effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2013.

È stato quindi mancato uno degli obiettivi contenuti nel Dl 54/2013 il quale includeva nella riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare anche la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'Imu

IL CALCOLO

Capannoni e alberghi devono fare i conti con l'aumento lineare delle basi imponibili e le scelte dei Comuni

relativa agli immobili utilizzati per attività produttive».

Stante l'obiettivo fissato dal Dl 54/2013 l'Economia, nel dossier contenente l'opzione di intervento sulla fiscalità immobiliare, aveva analizzato l'ipotesi della deducibilità, ritenendola opportuna non solo per prevenire

eventuali censure di incostituzionalità del regime di indeducibilità attualmente previsto ma anche per alleggerire il prelievo su un comparto che più di ogni altro ha subito, nel passaggio dall'Ici all'Imu, un incremento di prelievo notevole, in parte dovuto all'aumento delle aliquote e dei moltiplicatori applicati alle rendite catastali e in parte alla circostanza che l'Imu non ha sostituito le imposte sui redditi che gravano sugli immobili ad uso produttivo, come invece è accaduto per il prelievo Irpef sugli altri immobili non locati.

Il ministero dell'Economia ha anche stimato gli effetti dell'introduzione della deducibilità analizzando i dati dichiarati in Unico 2012, da parte delle società di capitali, società di persone e enti non commerciali, non considerando però le ditte individuali e le persone fisiche esercenti arti e professioni, che nella bozza del Dl 102/2013 erano state comunque incluse.

Dall'analisi dei dati risulta un Imu totale potenzialmente deducibile pari a 7 miliardi di euro, di cui circa 4,6 capienti nel reddito imponibile e 2,4 incapienti, con una conseguente perdita di gettito stimata in circa 1,25 miliardi di euro, a favore di circa 432 mila contribuenti.

Se ne dovrebbe riparlare nella legge di stabilità. Per ora rimane in vigore la disciplina Imu, che anziché alleggerire il prelievo 2013 lo aumenterà ancor di più.

Un primo aumento generalizzato, pari all'8,33%, deriva dal moltiplicatore che passa da 60 a 65, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D/5, il cui moltiplicatore rimane fermo ad 80.

Un secondo aumento, variabile da Comune a Comune, dipende dal fatto che dal 2013 è prevista la riserva allo Stato del gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e tale riserva ren-

de inapplicabili, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, quelle disposizioni che consentono ai Comuni di deliberare manovre agevolative. Si tratta della possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero di immobili posseduti da soggetti Ires ovvero per quelli locati.

Dulcis in fundo, c'è anzi da aspettarsi che i Comuni portino le aliquote al massimo per far fronte agli effetti dell'abolizione dell'Imu sull'abitazione principale, che sarà rimborsata dallo Stato facendo riferimento alle aliquote deliberate nel 2012 e ciò costringerà i Comuni che hanno già approvato aumenti di aliquota per il 2013, o che avevano intenzione di farlo per trovare la quadratura dei sempre più ballerini conti comunali, ad utilizzare le risicate leve fiscali a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruralità. Esenzione dal pagamento

L'agricoltura «insegue» le regole della prima casa

Gian Paolo Tosoni

◆ Certa anche la abolizione della prima rata 2013 dell'imposta municipale per i terreni agricoli e fabbricati rurali a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 102/2013. Inoltre i proprietari di questi immobili possono ragionevolmente sperare nell'azzeramento della seconda rata come enunciato dal Governo.

I terreni agricoli esclusi sono sostanzialmente quelli non edificabili anche se incolti o coltivati per finalità non imprenditoriali come gli orticelli.

Nel comparto dei terreni rimangono soggette a imposta solo le aree comprese nelle zone edificabili considerando tali quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale approvato dal comune anche se manca la approvazione da parte della regione e in assenza di strumenti attuativi.

Si ricorda tuttavia che ai fini dell'Imu non sono considerate edificabili le aree che pur essendo ricomprese in piani di edificazione, sono possedute e coltivate direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale. Analogamente possono invocare questa agevolazione le società agricole proprietarie che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e che nella propria denominazione risulti la dicitura "società agricola" a condizione che un amministratore per le società di capitali od un socio per quelle di persone sia iscritto negli elenchi previdenziali, gestione agricola.

Più articolata invece è l'analisi dei fabbricati rurali. La norma di legge (articolo 1 comma 1, lettera c del Dl 54/2013 richiamato dal Dl 102/2013, riprende anche il

comma 4 dell'articolo 13 del Dl 201/2011 che comprende tutte le categorie catastali di fabbricati; quindi occorre selezionare quelli, sia abitativi che strumentali, in possesso dei requisiti di ruralità.

L'articolo 1 del decreto 26 luglio 2012 prevede che il requisito di ruralità venga iscritto negli atti catastali. Quindi il fabbricato rurale è escluso dal pagamento della prima rata qualora sia classificato come tale in catasto. In primo luogo la ruralità è certa per le abitazioni classificate nella categoria A6 e per i fabbricati strumentali iscritti nella categoria D10. Inoltre sono rurali anche le costruzioni alle quali è attribui-

I PARAMETRI

Il beneficio opera per gli immobili A/6 e D/10 e per quelli accatastati con la sigla «R» nei documenti ufficiali



Ruralità

◆ Per le abitazioni il requisito dipende dal soggetto che risiede nell'abitazione; deve essere il conduttore del fondo. Inoltre le case rurali possono essere usate dai familiari a carico conviventi e da quelli che collaborano nella conduzione dell'azienda agricola. Infine la ruralità è garantita se l'abitazione è utilizzata da dipendenti. I fabbricati non abitativi sono rurali se usati quali beni strumentali all'esercizio delle attività agricole.

ta la sigla "R". Può essere che questa annotazione non sia ancora recepita in catasto ed allora occorre verificare se il proprietario ha presentato entro il 30 settembre 2012 l'autocertificazione presso gli uffici periferici della Agenzia del Territorio, oppure se ha presentato la richiesta di iscrizione entro il 30 novembre 2012, per le costruzioni che erano annotate nel catasto terreni (termine prorogato al 31 maggio 2013 per le zone colpite dal terremoto del 2012). Se il proprietario non vi ha provveduto, oppure il fabbricato ha acquisito i requisiti successivamente è sempre possibile richiedere la variazione catastale con il metodo Docfa, ma in questo caso l'iscrizione non ha effetti retroattivi.

Nella sostanza la prima rata di imposta municipale non è dovuta per tutti i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole. Non è altrettanto dovuta per la abitazione del conduttore del fondo il quale peraltro se proprietario e ivi residente è coperto anche dall'esenzione per la abitazione principale. Poi non scontano l'Imu le abitazioni utilizzate dai familiari che coadiuvano nella attività agricola ed infine quelle abitate dai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa a tempo indeterminato o a tempo determinato per oltre 100 giornate all'anno. Potrebbero sfuggire alla esenzione le abitazioni in normali condizioni di manutenzione che non essendo utilizzate, non è stata presentata la autocertificazione con la variazione catastale di ruralità. Infine non sono soggetti ad imposta i fabbricati collabenti in quanto privi di rendita e per questi, nelle zone agricole, a nostro parere, non è dovuta l'imposta nemmeno sull'area di sedime non potendo avere la natura di area edificabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili merce. Niente saldo a dicembre

Il fabbricato invenduto non paga

■ L'articolo 2 del Dl 102/2013 introduce una disciplina di favore per gli immobili merce posseduti dalle imprese di costruzione, già a partire dalla rata di saldo 2013. È infatti disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata Imu sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati.

A decorrere dal 2014 il Dl 102/2013 sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 13 del Dl 201/2011 prevedendo l'esenzione. In precedenza, invece, era data la possibilità ai Comuni di ridurre

l'aliquota di base fino allo 0,38% per non più di tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Nella relazione tecnica al Dl 102/2013 la quantificazione dell'agevolazione viene stimata in 19,1 milioni per il 2013 ed in 38,3 milioni a decorrere dal 2014. La relazione prende a riferimento lo

LA PIATEA

Ottengono l'agevolazione solo le nuove costruzioni, ma oltre alle abitazioni la regola riguarda uffici, negozi e capannoni

stock di abitazioni ultimate nel 2011, pari a circa 150 mila unità, stimando che 75% di queste rimanga invenduto. Tuttavia, il dato è sottostimato in quanto si fa riferimento alle sole abitazioni per un solo anno, mentre la normativa riguarda tutti i fabbricati, compresi uffici, negozi e capannoni e non presenta limiti temporali.

Passando a un profilo più strettamente operativo occorre rilevare che l'agevolazione riguarda solo i fabbricati di nuova costruzione e si rende applicabile dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e comunque, se antecedente, dalla data di accatata-

mento (si veda Cassazione, sentenza n. 24924/2008). Nessuna agevolazione è invece prevista per l'area fabbricabile sulla quale è in corso l'intervento edilizio; questa sarà pertanto assoggettata all'aliquota ordinaria.

Si deve trattare di fabbricati destinati alla vendita e quindi contabilmente devono essere iscritti nelle rimanenze. Dovrebbero essere esclusi dall'agevolazione, invece, i fabbricati non di nuova costruzione, ma oggetto di interventi di ristrutturazione in quanto letteralmente non si tratta di fabbricati "costruiti", sebbene per l'impresa di costruzione si tratta pur

sempre di beni merce.

Sotto il profilo soggettivo l'agevolazione è riservata all'impresa costruttrice, sono quindi escluse le immobiliari che gestiscono o compravendono i fabbricati.

Infine, occorre precisare che l'agevolazione può essere concessa fintanto che il fabbricato non è locato. Pertanto, nel caso di locazione avvenuta in corso d'anno, il contribuente dovrà limitare l'agevolazione ai soli mesi in cui il fabbricato è risultato non locato, considerando per intero il mese durante il quale la condizione si è protratta per almeno quindici giorni. Se, ad esempio, il fabbricato è locato il 14 dicembre 2013, occorrerà versare il saldo computando un mese di possesso.

P.Mir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti locali. Mancano le risorse

Nei Comuni piani anti-dissesto da rifare

Gianni Trovati

MILANO

«In merito all'accesso e all'utilizzo del Fondo di rotazione, si rileva che la misura dell'anticipazione prevista nel piano è superiore a quanto ad oggi concedibile». La frase è contenuta nella lettera inviata dal ministero dell'Interno ai Comuni che hanno aderito nella prima metà del 2013 al fondo anti-dissesto previsto dal Dl 174/2012 per raccogliere i sindaci prima che piombassero nel default, e in pratica significa che tutti questi piani sono da rifare. Nella colonna delle entrate, infatti, viene conteggiato un assegno statale spesso molto più generoso di quello realmente a disposizione, per cui i pro-

getti sono irrealistici e per raggiungere l'equilibrio, obiettivo obbligatorio per chi aderisce alla procedura, bisogna trovare altre entrate o tagliare più spese del previsto. Come mai?

La disciplina operativa dell'antidissesto, scritta nel Dm varato dal ministero dell'Interno l'11 gennaio scorso, prevede che, entro 10 giorni dalla richiesta del Comune di ottenere l'aiuto statale, il Viminale comuni-

LA SFORNICIATA

Nel 2012 erano a disposizione 280 euro ad abitante ma gli interventi di quest'anno hanno tagliato i fondi a meno di 115 euro pro capite

chi l'importo massimo ottenibile (articolo 4, comma 2): con questo dato in mano, l'amministrazione può infatti accendere la calcolatrice e scrivere il piano necessario a riportare i conti in sicurezza, ripagando nel tempo anche l'anticipazione statale.

Tanto ordine però non si concilia con il caos che domina il 2013 della finanza locale, e che viene alimentato da un diluvio di interventi per ritoccare l'Imu, tagliare fondi, restituire risorse e così via. Nel frullatore è finito anche il fondo per le anticipazioni ai sindaci in difficoltà, in particolare con il taglio drastico (150 milioni di euro) subito a giugno per correggere una delle tante storture della disciplina Imu, quella che impo-

neva ai Comuni di pagare l'imposta (versandone anche il 50% allo Stato nel 2012) sugli immobili di loro proprietà. Il taglio e cucì, però, ha naturalmente cambiato le carte in tavola, e ha anche impedito al ministero di seguire il calendario previsto dalle regole per indirizzare i sindaci verso bilanci strutturalmente in equilibrio. Morale della favola, i soldi non ci sono, e i piani vanno rifatti.

Il «buco» che si è aperto nei progetti varati dai Comuni nel 2013 non è di poco conto. Il Dl 174/2012 prometteva ai sindaci un massimo di 300 euro ad abitante, nel 2012 città come Napoli e Catania avevano ottenuto 280 euro, e le amministrazioni si erano regolate su questi precedenti

modulando le richieste in base alle proprie esigenze. Dopo i tagli, però, a disposizione ci sono meno di 115 euro ad abitante, cioè il 62% in meno rispetto all'anno scorso. Anche perché, nel frattempo, l'allungamento delle procedure per i piani 2012 ha tenuto lontane dalla cassa le restituzioni da parte degli enti che avrebbero dovuto rialimentare il fondo rotativo.

Come se ne esce? Difficile dirlo, anche perché i piani di rientro già prevedono l'innalzamento al massimo di aliquote e tariffe, per cui su quella via non ci sono più margini. Occorre quindi rivedere i tagli di spesa, aumentare il recupero di evasione, e soprattutto fare in fretta, anche perché non è chiaro se l'obbligo di riscrittura dei piani fa ripartire i termini per la loro presentazione.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'anticipazione



Sul Sole 24 Ore del 9 luglio erano stati anticipati gli effetti del taglio di risorse al fondo rotativo che finanzia le anticipazioni agli enti che aderiscono alle procedure pre-dissesto. Gli effetti si sono puntualmente concretizzati in questi giorni, con le lettere del ministero dell'Interno che invitano a riscrivere i piani

Categorie protette. Nel Dl sul pubblico impiego la deroga al divieto di nuove assunzioni

Nella «Pa» nessun limite per i disabili

Alfredo Casotti

Maria Rosa Gheido

Le amministrazioni pubbliche devono rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette in base alla dotazione organica rivista a seguito delle misure di contenimento della spesa e procedere all'assunzione di disabili che consentano di colmare il divario fra il numero così rideterminato e quello dei lavoratori soggetti al collocamento obbligatorio già in forza. La disposizione, introdotta dall'articolo 7 del Dl 101/13, deroga agli attuali divieti di nuove assunzioni anche nel caso in

cui l'amministrazione interessata sia in soprannumero.

L'articolo 9, comma 4-ter, del Dl 76/13 inserisce a sua volta nell'articolo 3 del Dlgs 216/03 il comma 3-bis, secondo cui i datori di lavoro privati e pubblici sono tenuti ad introdurre misure "ragionevoli" per garantire ai disabili la parità rispetto agli altri lavoratori impiegati in azienda. I datori di lavoro potranno contare sull'aumento della dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 68/99, pari a 10 milioni per il 2013 e a 20 per il 2014, prevista dal comma 4-ter del-

lo stesso articolo 9.

Si ricorda che la Corte di giustizia europea ha condannato il 4 luglio 2013 il nostro Paese (C-312/11) perché le norme nazionali sul diritto al lavoro delle persone disabili non rispettano l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia d'occupazione e condizioni di lavoro. Il nostro Paese è stato condannato perché non ha imposto «a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tut-

ti disabili». Secondo la Corte la nozione di "handicap" si riferisce ad una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo la direttiva 2000/78/CE, recepita con il Dlgs 216/03, la messa a punto di misure che tengano conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nella lotta alla discriminazione fondata sull'handi-

cap. La direttiva sancisce pertanto, l'obbligo di mettere in atto misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o d'inquadramento.

Sull'argomento la Corte di giustizia europea è intervenuta anche con la sentenza dell'11 aprile 2013 (C 335/2011) sottolineando la prevalenza degli accordi internazionali, conclusi dall'Unione, sulle norme di diritto derivato e la conseguente interpretazione di queste ultime in maniera per quanto possibile conforme a detti accordi. Avendo la Ue approvato, con la decisione 2010/48 la Con-

venzione dell'Onu, la direttiva 2000/78 nonché la norma nazionale di recepimento devono essere oggetto di un'interpretazione conforme a tale Convenzione.

L'inserimento del comma 3-bis nel contesto del Dlgs 216/03 fa sì che l'inosservanza dell'obbligo di adottare «accomodamenti ragionevoli» nei luoghi di lavoro può comportare l'applicazione della tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, che può essere delegata anche alle organizzazioni sindacali e alle associazioni e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

Nella p.a. si dovrebbe entrare per concorso

Nei giorni scorsi un grande quotidiano, con il fazzoletto in mano per la commozione, ha dedicato mezza pagina a una dirigente di una regione del Nord che si lamentava perché si trova, dopo anni di servizio, a dover lavorare ancora come precaria (e come dirigente!). Questa funzionaria si è dimenticata di spiegare (e il grande giornale-imbuto si è dimenticato di far rilevare) che, non solo non dovrebbe lamentarsi, ma non avrebbe mai nemmeno dovuto essere stata assunta.

La Costituzione italiana, che un grande schieramento pluripartitico dice essere intoccabile come un totem perché è la «più bella del mondo», prevede infatti, all'articolo 97 che nella pubblica amministrazione si entra solo per concorso pubblico. Senonché gli stessi politici che si irrigidiscono come tante sentinelle a guardia della Costituzione «così com'è», quando debbono sistemare un amico o un amico di un amico, a spese della collettività, e con la certezza di assicurargli il posto qualsiasi sia lo stato di salute economica del paese, non esistono a far finta di non conoscerla. In tal modo danneggiano i più

DI PIERLUIGI MAGNASCHI

avrebbero potuto sistemarsi al posto degli ammanicati.

Bene ha fatto quindi il governo Letta ad approvare una legge che, non solo vieta l'assunzione di personale straordinario nella p.a., ma prevede anche che i funzionari che le hanno disposte ne rispondano personalmente per il danno erariale prodotto. Tali contratti inoltre sono nulli. Quando fu approvata la legge che proibiva di fumare nei locali pubblici, i media di tutti i paesi si diedero di gomito. Arrivarono gli

Resta inapplicata la più bella Costituzione del mondo

inviati per assistere al fallimento della norma. E invece nessuno più fumò nei locali pubblici perché le sanzioni erano dissuasive. Il ristoratore che voleva tenersi buoni i clienti tabagisti avrebbe pagato una grossa multa. Le leggi che si vuol far funzionare debbono prevedere sanzioni pesanti e automatiche. Questa del personale straordinario sembra di questo tipo. Sembra, perché prevede che, eccezionalmente, possono ancora farsi queste assunzioni. Ma se non si individua l'autorità non influenzabile che prende questa decisione anche questa volta lo norma servirà per gridare, non per incidere.



L'ABOLIZIONE DELL'IMU/ Linee guida delle Infrastrutture su requisiti e modalità

Piano casa, 200 mln in 4 fondi

Mutui prima abitazione, la sospensione si fa in banca

DI CINZIA DE STEFANIS

Nuovo piano casa: arrivano le istruzioni per accedere agli incentivi ammontanti a 200 milioni e ripartiti in quattro fondi. Dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture una guida con i requisiti e le modalità agevolate per l'acquisto della prima casa o per il pagamento dell'affitto. Ricordiamo che il consiglio dei ministri del 28 agosto 2013, ha varato nel dl 102/2013 un piano per la casa stanziando 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima abitazione per le famiglie e le persone più svantaggiate. Ecco i quattro fondi e i criteri per accedervi.

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il fondo sostiene i proprietari, titolari di «mutui prima casa» nella sospensione delle rate del mutuo. È rivolto a proprietari in temporanea difficoltà, titolari di un mutuo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore Isee non superiore a 30.000 euro. La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile su (www.dt.tesoro.it) e su (www.consap.it). La banca, effettuati gli adempimenti

di competenza, inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo. Sul sito del ministero dell'economia http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondo-mutuipc.html si può trovare la modulistica. Oltre al requisito di reddito indicato, i richiedenti devono dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti: perdita del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; perdita del rapporto di lavoro parasubordinato; insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso. Possono fare richiesta le giovani coppie o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori e i giovani di età inferiore ai

trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o tempo parziale. In tutti i casi non bisogna superare i 35 anni di età ed essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo. Bisogna avere un reddito Isee complessivo non superiore a 40 mila euro. Possono essere

attivati mutui ipotecari prima casa fino a 200 mila euro a un tasso collocato entro i parametri predefiniti, non superiore al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 108/1996. I finanziatori

non devono inoltre chiedere al mutuatario delle garanzie aggiuntive. I giovani in possesso dei requisiti, per accedere ai finanziamenti, devono compilare il modello di domanda, allegare la documentazione richiesta e recarsi presso le filiali dei soggetti finanziatori aderenti all'iniziativa <http://www.diamoglifuturo.it/fondo-casa>.

www.diamoglifuturo.it/fondo-casa.

Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Il fondo prevede l'erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l'affitto. Possono presentare la domanda tutti i cittadini con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime Inps o con un reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I conduttori, in possesso dei requisiti, potranno accedere al fondo partecipando ai bandi pubblici comunali.

Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità di locatari. Il fondo si prefigge di aiutare i locatari, generalmente affidabili, che si trovano momentaneamente in difficoltà.

—© Riproduzione riservata—

I quattro fondi

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Destinati 40 milioni di euro. Sospensione nel pagamento delle rate di mutuo per un periodo massimo di 18 mesi

Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa

Rifinanziato con 60 milioni di euro. Offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa. Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso. Possono essere attivati mutui ipotecari prima casa fino a 200 mila euro

Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione

Stanziati 60 milioni di euro. Rivolto alle famiglie che hanno un contratto di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l'affitto. Ogni anno la finanziaria stabilirà l'importo da ripartire tra le regioni entro il 31 marzo

Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità di locatari altrimenti affidabili

Destinati 40 milioni di euro, 20 per il 2014 e altrettanti per il 2015. Aiuta i locatari, generalmente affidabili, che si trovano momentaneamente in difficoltà

Pagina 23



POSSIBILE DELIBERARE RIDUZIONI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE

Le agevolazioni Tares a spese del comune

Le agevolazioni Tares possono essere concesse a spese del comune. Infatti, gli enti possono deliberare riduzioni tariffarie ed esenzioni Tares, diverse da quelle già previste dalla legge, prevedendone la copertura finanziaria, nonostante l'articolo 5 del dl 102/2013 abbia abolito l'obbligo di fare ricorso a risorse dell'ente per elargire benefici fiscali ai contribuenti. Del resto, la norma ha eliminato l'obbligo di copertura, ma non ha escluso la facoltà dell'amministrazione comunale di iscrivere in bilancio le spese per attribuire a determinati soggetti eventuali agevolazioni.

Quindi, può essere data risposta positiva ai dubbi sollevati da tanti comuni sulla legittimità della scelta di iscrivere in bilancio il costo delle agevolazioni. In caso contrario dovrebbero rivedere integralmente il loro operato, poiché hanno già adottato il piano economico-finanziario, deliberato le tariffe e inviato ai contribuenti gli avvisi di pagamento. La scelta di finanziarie riduzioni ed esenzioni (per esempio, in passato diversi enti hanno stabilito di esonerare dal pagamento della Tarsu gli immobili occupati dagli enti non profit) non si pone in contrasto con la norma di legge, tenuto conto che questa si limita a non imporre più l'obbligo di copertura finanziaria. Tra l'altro, non può che essere apprezzata la volontà dell'amministrazione di non far ricadere il peso dei benefici fiscali sui contribuenti soggetti al

prelievo. È evidente che la mancata iscrizione in bilancio delle spese va a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che vanno comunque coperti i costi del servizio. Il tutto, in un momento in cui a gran voce si sostiene di voler ridurre il carico fiscale sugli immobili e si avverte l'esigenza di introdurre nuovi balzelli (service tax), la cui finalità (tutta da dimostrare) è quella di alleggerire la tassazione soprattutto della prima casa.

In base all'articolo 5, dunque, non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo.

La norma cancella la disposizione (articolo 14, comma 19, del dl 201/2011) che imponeva ai comuni la copertura finanziaria per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge. Dunque, qualsiasi beneficio fiscale stabilito dall'ente non lo obbliga più a reperire le risorse per finanziarlo. Tuttavia, come già rilevato, non è escluso che l'ente iscriva in bilancio come autorizzazioni di spesa le somme necessarie per coprire il relativo costo. In effetti sin dal 1993, anno di istituzione della Tarsu, l'articolo 67 del decreto legislativo 507 ha sempre previsto l'obbligo di copertura finan-

ziaria.

I comuni hanno il potere di concedere, con regolamento, riduzioni tariffarie per particolari situazioni espressamente individuate dalla legge. Il consiglio comunale, tra l'altro, può deliberare agevolazioni Tares, oltre quelle già previste. Anche i benefici fiscali riconosciuti dal comune si applicano non solo alla tassa, ma anche alla maggiorazione standard sui servizi.

L'articolo 14 attribuisce al comune la facoltà di stabilire riduzioni del tributo dovuto in presenza di determinate situazioni in cui si presume che vi sia una minore capacità di produzione di rifiuti.

A queste riduzioni viene fissato dalla norma un tetto massimo. La riduzione della tariffa non può superare il limite del 30%. In particolare, questo beneficio può essere concesso per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali e aree scoperte adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo. Oltre a queste agevolazioni tipiche, il comune ha il potere di riconoscere ai contribuenti benefici fiscali non previsti dalla legge.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—



Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Molte incognite nel mix con lo stop alla flessibilità messo in pista dal dl 101/2013

Stabilizzazioni, la via è stretta

Dopo il riassorbimento del 2008 ancora 150 mila precari

DI LUIGI OLIVERI

Stabilizzazioni e stretta al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Un binomio che si ripete, dopo la stagione delle stabilizzazioni regolate dalle leggi 296/2006 e 244/2007, ma che non è detto porti al risultato sperato: l'azzeramento del precariato e l'attuazione del principio inderogabile secondo il quale le amministrazioni debbono rendere i servizi nel rispetto del fabbisogno di lavoro stabile, riservando a ipotesi marginali il ricorso al lavoro flessibile e solo per casi eccezionali e concretamente connessi a esigenze limitate nel tempo.

La garanzia che la nuova ondata di stabilizzazioni, collegata alla ridefinizione del tempo determinato, ottenga quanto auspicato non c'è, perché la combinazione tra assorbimento dei precari e regole più rigide sul lavoro pubblico flessibile venne già attivata tra il 2007 e il 2008, con esiti, tuttavia, parziali. Ciò è dimostrato proprio dall'avvertita necessità di attivare nuove stabilizzazioni.

In effetti, sei anni fa il numero dei precari era superiore ai 250.000. Le stabilizzazioni effettuate non hanno di sicuro azzerato i lavoratori flessibili, che attualmente sono circa 150.000.

Di questi, tuttavia, solo circa 90.000 potranno ambire alla

stabilizzazione. Infatti, gli altri sono collaboratori coordinati e continuativi (circa 42.000) o interinali e resteranno fuori dall'operazione di riassorbimento.

Per altro, non tutti i precari con contratti di lavoro a tempo determinato e un'anzianità di almeno 3 anni negli ultimi 5 anni o in possesso dei requisiti delle stabilizzazioni previsti a suo tempo dalle leggi 296/2006 e 244/2007 potranno essere assunti con contratti a tempo indeterminato.

Infatti, il dl 101/2013 lascia vivi tutti i vincoli previsti per le assunzioni. A partire, in primo luogo, dai tetti di spesa del personale, da ridurre ogni anno, per poi passare ai limiti al turnover, che consentono alle amministrazioni di assumere entro percentuali ristrette delle cessazioni o dei costi delle cessazioni dal lavoro dell'anno precedente. Ma, per le stabilizzazioni, vale un ulteriore limite finanziario: solo il 50% delle risorse disponibili per i concorsi potranno essere destinati alle stabilizzazioni.

Dunque, solo una ristretta minoranza, difficilmente quan-

tificabile, potrà davvero riuscire a ottenere contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Allo scopo, comunque, le amministrazioni oltre a programmare le assunzioni per i precari (le stabilizzazioni saranno solo facoltative) e le relative risorse finanziarie, dovranno registrarsi obbligatoriamente al monitoraggio telematico che

amministrazioni molto piccole, in particolare i comuni, si potrà assistere anche a concorsi per una sola persona, quella in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione.

Il tentativo di chiudere con un utilizzo eccessivo di lavoratori flessibili si completa, come detto prima, con una stretta normativa alla possibilità delle amministrazioni di avvalersi dei lavori non a tempo indeterminato.

Questo, mediante correttivi all'articolo 36 del dlgs 165/2001. In primo luogo, non saranno più attivabili contratti flessibili «per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali», come prevedeva il

vecchio testo del comma 2, ma «per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale», nella nuova formulazione. Si nota, però, che essa da un lato rafforza l'obbligo di avvalersi di lavori flessibili «esclusivamente» per esigenze temporanee; ma, dall'altro mentre prima le esigenze temporanee erano necessariamente collegate a quelle eccezionali, nel nuovo testo possono essere tempora-



sarà attivato dalla funzione pubblica, per avere dati realistici sulle quantità di stabilizzazioni da realizzare, da qui al 31 dicembre 2015, data ultima (per ora) per l'assorbimento dei precari.

Poi, potranno attivare concorsi pubblici interamente riservati. Dunque, i precari non saranno messi in concorrenza con altri aspiranti a un impiego pubblico, ma soltanto tra loro. Il che significa che in



nee oppure eccezionali. Involontariamente, il dl 101/2013 potrebbe aver aperto una falla nel sistema del lavoro flessibile che, invece, voleva blindare.

Il secondo strumento per rendere il contratto di lavoro a tempo indeterminato il sistema privilegiato di acquisizione del personale pubblico è l'inasprimento delle sanzioni per il caso di violazione delle regole che impongono di acquisire personale flessibile solo per il caso di situazioni eccezionali.

Il nuovo comma 5-quater dell'articolo 36 del dlgs 165/2001 per la prima volta contiene l'espressa sanzione della nullità nei riguardi dei contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione delle disposizioni restrittive introdotte dal dl 101/2013. Tali contratti, tuttavia, determineranno ovviamente responsabilità erariale, in quanto la loro nullità, ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, lascia intatto il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione che, però, non essendo fondata su un titolo legittimo, si traduce in un danno del quale risponde il dirigente che lo ha prodotto.

Oltre a ciò, i dirigenti risponderanno anche con la retribuzione di risultato e la possibilità di non ricevere rinnovo dell'incarico e addirittura con il licenziamento.

—© Riproduzione riservata—■



Lo rende noto il Tesoro. Comuni e province hanno erogato l'87% delle anticipazioni Cdp

Boccata d'ossigeno alle aziende

Pagati oltre 7 miliardi di euro ai creditori delle p.a.

DI GIOVANNI GALLI

Boccata di ossigeno per le imprese creditrici della pubblica amministrazione: il Tesoro apre i forzieri e salda una parte dei debiti pregressi. A ieri sono stati pagati 7,2 miliardi di euro di debiti della p.a. ai creditori. Lo ha reso noto il ministero dell'economia spiegando che l'attuazione del decreto «sblocca debiti» procede con regolarità: da inizio agosto a oggi il Tesoro ha registrato un significativo incremento dei pagamenti effettuati ai creditori (+2,2 mld).

Nel dettaglio, le procedure attivate per una rapida attuazione del decreto legge «sblocca debiti» stanno continuando a spingere liquidità nel sistema degli enti pubblici, che a loro volta procedono al pagamento dei rispettivi creditori: secondo il monitoraggio del ministero, al 4 settembre risulta che siano stati messi a disposizione degli enti pubblici debitori 17,9 miliardi di euro (il 90% dei 20 miliar-

di stanziati dal decreto), e che questi abbiano provveduto a pagare ai propri creditori debiti scaduti per un importo pari a 7,2 miliardi (36% dell'importo stanziato). Inoltre, risulta che i 4,2 miliardi messi

a disposizione delle regioni per il comparto sanitario - e da queste già parzialmente trasferiti a ospedali e aziende sanitarie locali - siano in questi giorni in pagamento ai creditori. Rispetto al precedente aggiornamento del 6 agosto, il monitoraggio fa registrare in meno di un mese un incremento di 2,2 miliardi nei pagamenti effettuati ai creditori, mentre le disponibilità fornite dal Tesoro agli enti debitori si avvicinano allo stanziamento complessivo previsto inizialmente per l'anno in corso. In particolare il monitoraggio evidenzia: l'erogazione di finanziamenti pari a 1,4 miliardi per il pagamento di debiti non sanitari a



tutte le Regioni che ne hanno fatto richiesta - ad eccezione di Calabria, Campania e Sicilia le quali hanno in corso gli adempimenti necessari - già utilizzati pressoché integralmente dalle regioni stesse per il pagamento dei creditori; l'erogazione di finanziamenti pari a 4,2 miliardi per il pagamento di debiti sanitari a tutte le regioni per le quali sono state stanziare risorse, ad eccezione di Sardegna e Sicilia; il pagamento da parte di province e comuni di debiti per un importo pari all'87% delle anticipazioni di cassa fornite da Cdp agli enti locali (1,3 miliardi); le province hanno inoltre effettuato pagamenti di debiti per un importo pari

a 970 milioni a valere sugli spazi finanziari messi a disposizione sul Patto di stabilità interno (83% della disponibilità) mentre sulla stessa risorsa i comuni hanno effettuato pagamenti per un

importo pari 865 milioni (17% della disponibilità; quest'ultimo dato è aggiornato al 6 agosto). In proposito, in serata il Mef ha precisato che il dato di 865 milioni di pagamento dei debiti effettuato dai comuni ai creditori proviene da una indagine realizzata dall'Ance su un campione di comuni ai quali è stato assegnato uno spazio finanziario sul patto di stabilità interno pari a 1.100 milioni.

I pagamenti effettuati risultano quindi raggiungere circa l'80% della disponibilità del campione. Va ricordato, poi, continua la nota, che i provvedimenti del governo hanno concesso ai comuni interessati uno spazio finanziario sul

Pagina 28

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Boccata d'ossigeno alle aziende
 Pagati oltre 7 miliardi di euro ai creditori delle p.a.

B

IL DECRETO DEL FARE

IN EDICOLA CON

patto per 3.832 milioni e che il dato complessivo dei pagamenti effettuati «si ritiene essere considerevolmente più alto di quello del campione». Intanto, dall'ultimo monitoraggio effettuato dall'Unione delle province d'Italia sullo stato di attuazione dei pagamenti dei debiti, emerge che le province hanno già saldato l'83% del totale delle fatture invase alle imprese, pari a 970 milioni di euro su 1,161 miliardi concessi alle province. Una percentuale non raggiunta da nessuna delle altre istituzioni locali, che sono ferme appena al 17% e lontane dal pagamento entro l'anno di tutti i debiti, nonostante le anticipazioni di cassa e gli spazi finanziari già assegnati. «Continuiamo a tenere sotto controllo lo stato di attuazione del decreto», commenta il presidente dell'Upi Antonio Saitta, «perché riteniamo fondamentale che le imprese siano tenute al corrente di come le istituzioni danno seguito a questa norma».

— © Riproduzione riservata — ■

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Boccata d'ossigeno alle aziende
 Pagati oltre 7 miliardi di euro ai creditori della p.a.

Sotto il microscopio del Fisco di stabilità 2013

IL DECRETO DEL FARE

IN EDICOLA CON **l'Espresso**

DECRETO DEL MINECONOMIA. DEAD LINE FISSATA PER TUTTI AL 31 GENNAIO 2014

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013

Scatta anche per gli enti locali il monitoraggio del Patto 2013. Dopo le regioni (per le quali l'obbligo è divenuto operativo con la pubblicazione sulla *G.U.* dello scorso 2 settembre del decreto del Mef approvativo del modello per l'invio dei dati, che dovrà avvenire entro il 2 ottobre), ieri via XX Settembre ha diffuso l'analogo provvedimento riguardante comuni e province. Dal momento in cui verrà pubblicato, ci saranno trenta giorni per l'adempimento relativo al primo semestre. Per il secondo semestre, invece, la dead line è fissata per tutti al 31 gennaio 2014.

Come al solito, le istruzioni allegate contengono alcune precisazioni importanti. Come prevedibile, dovrà essere data evidenza ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati esclusi dal Patto dall'art. 1 del

dl 35/2013. Più precisamente, nella voce S19 andranno indicati i pagamenti relativi ai debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, mentre nella casella S20 dovranno essere inseriti quelli effettuati prima del 9 aprile. Ovviamente, gli importi non dovranno essere superiori a quelli autorizzati dal Mef con i provvedimenti che, fra maggio e luglio scorsi, hanno ripartito la dote da 5 miliardi di «spazi finanziari» stanziati dal decreto «sblocca debiti». Ricordiamo che, invece, i bonus assegnati dalle regioni attraverso il Patto verticale non sono oggetto di monitoraggio, poiché vengono portati direttamente in riduzione dell'obiettivo.

Un altro chiarimento rilevante riguarda i comuni con meno di

5.000 abitanti (che hanno debuttato quest'anno nel Patto) interessati in passato da calamità naturali. Essi potranno detrarre le spese impegnate o pagate nel 2013, ma dovranno parimenti depurare il saldo delle entrate accertate o riscosse quest'anno a rimborso di spese effettuate negli anni scorsi. In pratica i mini-enti vengono anche da questo punto di vista equiparati a quelli più grandi, anche se fino al 2012, essendo esonerati dal Patto, non si erano avvalsi della facoltà di incorporare le uscite. Se, ad esempio, un piccolo comune alluvionato ha anticipato fino al 2012 spese

per la ricostruzione di un argine e attende quest'anno il rimborso da parte dello Stato e della Regione, non potrà considerare valida

tale entrata ai fini del Patto.

Dalle entrate Patto dovranno essere esclusi anche i trasferimenti compensativi che verranno erogati dallo Stato ai sensi dell'art. 10-quarter, comma 3, del dl 35 a compensazione dei «tagli-ombra» imposti per effetto dell'assoggettamento all'Imu degli immobili posseduti dai comuni sul proprio territorio.

Ricordiamo, infine, che per l'omesso o ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio non sono previste sanzioni dirette. Tuttavia, il corretto e tempestivo invio dei dati è condizione indispensabile per poter acquisire la certificazione finale da trasmettere al Mef entro il 31 marzo prossimo. Il mancato rispetto di quest'ultimo termine, invece, è sanzionato come l'inadempimento del Patto.

Matteo Barbero

—©Riproduzione riservata—

IO
 Il provvedimento
 del Mef sul sito
www.italiaoggi.it/
 documenti

Pagina 28

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Laurea in Economia, Tesori e Spese, Assicurazioni, Borsa, Imposte, Previdenza, Pagine Gialle, 7 miliardi di euro ai creditori delle p.a.

Buccata d'ossigeno alle aziende

Il decreto del fare

Scatta il monitoraggio del Patto di stabilità 2013

IL DECRETO DEL FARE

IN EDICOLA CON